



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 5 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Veicoli aziendali posseduti da società di capitali: deducibilità ai fini Irap vincolata all'inerenza
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Ammortamento fiscale dei beni materiali
di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

Concordato preventivo biennale: requisiti di accesso e cause di esclusione
di Stefano Rossetti

IMPOSTE INDIRETTE

Il prezzo valore si estende anche alle pertinenze
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Incentivo all'esodo: tassazione ridotta per gli impatriati
di Francesca Benini

RASSEGNA AI

Risposte AI in materia di esportatore abituale e plafond
di Mauro Muraca

CASI OPERATIVI

Veicoli aziendali posseduti da società di capitali: deducibilità ai fini Irap vincolata all'inerenzadi **Euroconference Centro Studi Tributari****FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio** del **Commercialista**

scopri di più >

Alfa Srl ha concesso, per la maggior parte del periodo d'imposta, una vettura in uso promiscuo a un suo dipendente.

Si chiede se le limitazioni alla deduzione del costo (pari al 70%) previsti ai fini Ires trovino applicazione ai fini Irap.

Si chiede altresì se, ai fini Irap, abbia una qualche rilevanza il fatto che sia o meno addebitato un corrispettivo per l'impiego privato del bene da parte del dipendente.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

Ammortamento fiscale dei beni materiali

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

La derivazione nel reddito d'impresa: semplice e rafforzata

[Scopri di più](#)

Diversamente da quanto [avviene sotto il profilo contabile](#), nell'ambito della disciplina del **reddito d'impresa**, ai fini dell'"**ammortamento fiscale**", **non rileva la vita utile stimata del cespite**, poiché le **quote di ammortamento** delle immobilizzazioni materiali **sono deducibili** in **misura non superiore** a quella massima definita dal **Legislatore**.

L'[articolo 102, comma 2, Tuir](#), stabilisce, infatti, che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura **non superiore** a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei **coefficienti** stabiliti con il **decreto** del Ministero delle finanze **31.12.1988**. Tali coefficienti, in particolare, sono stabiliti per categorie di **beni omogenei** in base al **normale periodo di deperimento e consumo** avendo riguardo al settore produttivo. Nel caso in cui con riferimento a un settore di attività **non sia previsto il coefficiente di ammortamento** per una certa tipologia di beni, si deve fare riferimento ai coefficienti previsti per **beni simili** appartenenti ad altre categorie di imprese.

Atteso il diverso criterio che sta alla base della determinazione delle quote di ammortamento sul piano civilistico rispetto al piano fiscale, potrebbe verificarsi un **disallineamento** e, in particolare, che **l'ammortamento civilistico** iscritto in contabilità risulti:

- **superiore alla quota di ammortamento fiscale**, divenendo necessario effettuare una **variazione in aumento** in sede di dichiarazione dei redditi per l'ammontare della quota di ammortamento iscritto non deducibile. Tale disallineamento comporta il sorgere di una **differenza temporanea deducibile**, poiché le maggiori imposte dovute si tradurranno in **minori imposte negli esercizi successivi** al completamento del processo di ammortamento contabile, con conseguente **iscrizione in bilancio delle imposte anticipate**, qualora ne ricorrano le condizioni di iscrizione, vale a dire la ragionevole certezza di ottenere, negli esercizi successivi, **redditi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento**;
- **inferiore all'ammontare massimo deducibile**. In tal caso, non si generano differenze e, pertanto, l'impresa **deduce il solo costo iscritto a Conto economico**, in ossequio al principio della **previa imputazione** (ex [articolo 109, comma 4, Tuir](#)). La **parte di costo non ammortizzata e non dedotta** nell'esercizio di effettuazione dell'ammortamento

(ridotto) viene **recuperata negli esercizi successivi**.

Va, peraltro, osservato che la disciplina fiscale degli “ammortamenti” opera in **deroga**, oltre che al principio di **derivazione semplice**, anche al principio di “**derivazione rafforzata**” introdotto per i soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il **bilancio in base alle disposizioni del codice civile**, in virtù del rinvio operato dall'[articolo 83, comma 1-bis, Tuir](#), alle disposizioni attuative emanate per i soggetti las (D.M. 48/2009 e D.M. 8.6.2011).

L'articolo 2, comma 2, D.M. 48/2009, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1, D.M. 3.8.2017, stabiliscono, infatti, che, nonostante l'introduzione del principio di derivazione rafforzata, trovano comunque applicazione le disposizioni del Tuir che prevedono **limiti quantitativi** alla **deduzione di componenti negativi** o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile o la **ripartizione in più periodi d'imposta**, ivi incluse le disposizioni che pongono limiti al riconoscimento fiscale degli **ammortamenti**.

Per i beni di costo complessivo non superiore a **516,46 euro**, la norma fiscale consente la **deduzione integrale** nell'esercizio nel quale il costo è sostenuto. Si tratta di una facoltà, perciò **l'impresa può scegliere di ammortizzare il cespite per quote annuali**, anche quando il costo unitario del bene ammortizzabile sia inferiore al suddetto limite di legge. La deduzione del 100% del costo trova sempre un **limite** nel principio di **imputazione a Conto economico**.

Ammortamento fiscale ex [articolo 102 Tuir](#)

| | |
|--|---|
| Inizio ammortamento | Dall'esercizio di entrata in funzione del bene oppure, per i beni in <i>leasing</i> , dalla data di consegna . Per le imprese Oic, diverse dalle microimprese, rileva il momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso . |
| Quote di ammortamento | Deducibili in misura non superiore ai coefficienti individuati nella Tabella allegata al D.M. 31/12/1988. |
| Primo esercizio | Il coefficiente previsto dalla Tabella allegata al D.M. 31/12/1988 deve essere ridotto alla metà . |
| Esercizio di durata diversa da 12 mesi | La quota di ammortamento deve essere ragguagliata alla durata dell'esercizio . |

ACCERTAMENTO

Concordato preventivo biennale: requisiti di accesso e cause di esclusione

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

I contribuenti (e i loro consulenti) in queste settimane sono alle prese con i **calcoli di convenienza** rispetto alla proposta dell'Amministrazione finanziaria.

Prima di valutare la proposta, però, occorre capire se i contribuenti rientrano nel **perimetro applicativo** del concordato preventivo biennale.

L'[articolo 6, D.Lgs. 13/2024](#), riserva il concordato preventivo biennale ai **contribuenti di minori dimensioni**, ovvero:

- i contribuenti che applicano gli **Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)**;
- i **soggetti forfetari**.

I controlli che i **soggetti ISA** devono operare sono di **due tipi**; essi devono verificare:

- la presenza dei **requisiti di accesso**, ai sensi dell'[articolo 10, D.Lgs 13/2024](#) (si tratta di una **verifica in positivo**);
- l'assenza delle **cause di esclusione**, ai sensi dell'[articolo 11, D.Lgs 13/2024](#) (si tratta di una **verifica in negativo**).

I requisiti di accesso sono due:

- **concreta applicazione degli ISA nel periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta** (2023 per i soggetti solari). Il comma 1, dell'[articolo 9, D.Lgs. 13/2024](#), disciplinando il profilo soggettivo del concordato, **non cita i soggetti per la cui attività è approvato un ISA**, ma fa riferimento ai **soggetti che "applicano" gli ISA** (ovvero coloro che **non integrano una causa di esclusione dagli ISA**, come ad esempio il superamento del limite di ricavi o primo periodo d'imposta di attività). Ciò porta a ritenere che la **compilazione del modello ISA sia una condicio sine qua non per l'accesso al concordato** e ciò, sotto il profilo operativo, risulta confermato dal fatto che l'accettazione della proposta avviene **compilando il quadro P del modello ISA**.

Dovrebbero rilevare, ai fini dell'accesso al concordato, **anche la compilazione degli ISA ai soli fini statistici**; tuttavia, in relazione a questa criticità sarebbero opportuni dei chiarimenti;

- **assenza di debiti relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e/o debiti contributivi con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.** I debiti che devono essere considerati sono quelli **definitivamente accertati con sentenza irrevocabile** (passato in giudicato) o con **atti impositivi non più soggetti a impugnazione** (es. un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non impugnati). Tuttavia, il legislatore permette ai contribuenti, che entro la data di accettazione della proposta riducono il debito fiscale e/o contributivo (comprensivo di sanzioni e interessi) al di sotto della soglia di 5.000 euro, di **poter accedere al concordato. Non concorrono**, ai fini del limite di 5.000 euro, i **debiti oggetto di sospensione o di rateizzazione.**

Oltre a quanto sopra, il contribuente deve anche accertarsi di **non rientrare in una delle seguenti cause di esclusione:**

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno **uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- **condanna** per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'[articolo 2621, cod. civ.](#), nonché dagli [articoli 648-bis, 648-ter](#) e [648-ter1, c.p.](#), commessi negli **ultimi tre periodi d'imposta** antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, **redditi o quote di redditi**, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, **in misura superiore al 40 % del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni**;
- **adesione**, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, **al regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'[articolo 5, Tuir](#) è interessata da **modifiche della compagine sociale.**

Anche i **soggetti forfetari** devono effettuare analoghi controlli al fine di verificare la **possibilità di aderire al concordato preventivo.**

In particolare, ai sensi dell'[articolo 24, D.Lgs 13/2024](#), i contribuenti forfetari che non possono aderire al concordato preventivo **sono quelli che:**

- **hanno iniziato l'attività nel 2023.** Per i soggetti ISA non è stato necessario prevedere un'analogha fattispecie, in quanto nel primo periodo d'imposta **non si compilano gli ISA**

e di conseguenza il contribuente è “naturalmente” **escluso dal perimetro applicativo del concordato**;

- alla data di accettazione della proposta hanno **debiti relativi a tributi** amministrati dall'Agenzia delle Entrate **e debiti contributivi** per un importo **inferiore a 5.000 euro**. **Si tratta della medesima fattispecie applicabile ai soggetti ISA a cui si rimanda**;
- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno **uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- **condanna** per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'[articolo 2621, cod. civ.](#), nonché dagli [articoli 648-bis](#), [648-ter](#) e [648-ter1, c.p.](#), commessi negli ultimi **tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato**.

IMPOSTE INDIRETTE***Il prezzo valore si estende anche alle pertinenze***di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità indiretta

Scopri di più

La disciplina del cd. “prezzo-valore”, di cui alla L. 266/2005, consente, in presenza di determinate condizioni, di **individuare la base imponibile delle cessioni immobiliari**, ai fini dell’imposta di registro, con il **valore catastale del bene** e non con il **suo valore venale**. In sintesi, **i requisiti sono i seguenti**:

- la cessione deve essere posta in essere nei confronti di **persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa o professione** (non assume invece rilievo la natura del cedente);
- la cessione deve avere ad oggetto **un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze**;
- la parte acquirente deve rendere al notaio, al momento della cessione, **apposita richiesta di applicazione del presente regime** (ossia di applicazione dell’imposta sul valore catastale);
- le parti devono indicare in atto il corrispettivo pattuito.

È opportuno ricordare che l’introduzione di tale agevolazione risponde alla **finalità di evitare l’occultamento di parte del corrispettivo**, allo **scopo di ridurre la base imponibile dell’imposta di registro**. In presenza dei descritti requisiti, il **cessionario non ha alcuna utilità a ridurre il prezzo pattuito**, posto che l’imposta di registro è comunque dovuta sul (quasi sempre minore) valore catastale, a **prescindere dal corrispettivo pattuito** (che comunque deve essere evidenziato in atto).

Il meccanismo in questione è estensibile anche all’acquisto di pertinenze relative all’abitazione oggetto di compravendita, sia nello stesso atto, sia con atto separato, a condizione che **nell’atto stesso risulti il vincolo pertinenziale** (circolare n. 6/E/2006). Diversamente da quanto previsto per l’agevolazione relativa all’acquisto “prima casa”, **l’applicazione del prezzo valore alle pertinenze non trova alcun limite quantitativo**, con la conseguenza che possono essere acquistate anche più pertinenze con la medesima classificazione catastale, **applicando l’imposta di registro sul valore catastale**. **Resta ferma l’applicazione dell’imposta di registro del 9%** (e non del 2% in quanto limitata ad una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), a partire dalla **seconda pertinenza rientrante nella stessa categoria catastale** in caso di richiesta dell’agevolazione “prima casa”.

L'estensione del prezzo valore alle pertinenze richiede, tuttavia, **una serie di requisiti**, e più precisamente ([risoluzione n. 149/E/2008](#) e circolare n. 18/E/2013):

- il bene principale cui le pertinenze si riferiscono **deve essere di natura abitativa**;
- nell'atto di acquisto deve essere indicato **il vincolo di accessorietà** tra la pertinenza ed il bene principale;
- le pertinenze devono essere **dotate di autonoma rendita catastale**.

In merito al vincolo di pertinenzialità, l'Agenzia delle entrate ha osservato ([risposta interpello n. 33/2022](#) in relazione all'agevolazione prima casa) che, *“di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la prima casa”*. Pertanto, conclude l'Agenzia, *“affinché si possa concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità e il bene accessorio possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l'utilità dell'abitazione principale è, comunque necessario, che i due beni siano ubicati in luoghi prossimi tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte”*. Inoltre, con la circolare n. 18/E/2013, l'Agenzia delle entrate ha precisato che **il requisito della “destinazione a servizio” è un elemento essenziale** e che per soddisfarlo è necessario che la **pertinenza sia ubicata in prossimità dell'abitazione principale**. Infine, il regime del prezzo valore si può applicare anche alla **cessione di terreni agricoli**, laddove tali beni **costituiscano effettivamente una pertinenza del fabbricato abitativo**, in presenza della prova di un rapporto di funzionalità oggettiva dei terreni rispetto alle unità abitative ([risposta ad interpello n. 420/2021](#)).

IMPOSTE SUL REDDITO***Incentivo all'esodo: tassazione ridotta per gli impatriati***di **Francesca Benini**

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, con la recente [risoluzione n. 40/E/2024](#), è tornata a fornire **chiarimenti in merito al c.d. regime degli impatriati**.

In particolare, l'Agenzia delle entrate si è espressa in relazione alla **possibilità da parte dei lavoratori** – che si trasferiscono in Italia dopo un periodo all'estero – **di beneficiare del citato regime agevolativo**, in relazione alle **somme percepite a titolo di incentivo all'esodo** e altre **indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro**.

La richiesta di chiarimenti è stata formulata da una banca che, nell'ambito di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, doveva corrispondere agli stessi **somme a titolo transattivo e di incentivo all'esodo**.

I tre dipendenti, tuttavia, alla data di ricevimento delle citate somme, beneficiavano **del c.d. regime degli impatriati** e, quindi, di **parziale detassazione del reddito di lavoro dipendente**.

A fronte di ciò, la banca, in qualità di sostituto di imposta, ha chiesto all'Agenzia delle entrate **se il regime degli impatriati possa o meno trovare applicazione alle indennità citate**.

Sulla base di quanto sopra, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione oggetto di esame, ha ricordato, in primo luogo, che le somme percepite a fronte di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (incentivi all'esodo e importi transattivi) sono **soggette a tassazione separata**, ai sensi degli [articoli 17](#) e [19](#), Tuir, **fino all'importo di euro 1.000.000**.

In particolare, le stesse sono imponibili **per il loro complessivo ammontare**, al netto dei contributi obbligatori per legge, **con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR**.

La tassazione delle somme oggetto di esame avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto di imposta e, successivamente, da parte dell'Agenzia delle entrate che **provvedere a riliquidare l'imposta**, applicando **l'aliquota media del quinquennio precedente** ovvero, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente, **facendo concorrere le somme alla formazione del reddito complessivo** dell'anno in cui sono percepite.

Le somme superiori a euro 1.000.000, invece, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 201/2011, **non rientrano nell'ambito di applicazione del citato regime** di tassazione separata: tali somme, infatti, concorrono alla formazione del reddito **complessivo ai fini Irpef**.

Passando, quindi, all'analisi del regime degli impatriati, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione in commento, ha ricordato che **tale agevolazione può trovare applicazione solo ed esclusivamente in relazione ai redditi che "ordinariamente" concorrono alla formazione del reddito complessivo e che non sono assoggettati a tassazione separata**.

A questo riguardo, infatti, l'Agenzia delle entrate ha richiamato la [circolare n. 33/E/2020](#), secondo la quale, ai fini dell'applicazione del regime degli impatriati, sono oggetto di agevolazione *"i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (mediante la confluenza degli stessi nelle misure ridotte previste)"*.

Sulla base dei suddetti principi, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione in rassegna, ha statuito che si devono intendere **esclusi dal regime degli impatriati i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef**, compresi quelli ai quali l'imposta si applica separatamente in dipendenza della **cessazione di un rapporto di lavoro**.

In tale contesto, l'Agenzia delle entrate ha affermato che, nel caso di specie, le somme spettanti ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, in linea di principio, **sono soggette al regime di tassazione separata fino all'importo di euro 1.000.000** e al regime di **tassazione ordinaria per la quota eccedente detto importo**.

Pertanto, **fino all'importo di euro 1.000.000**, la banca, in qualità di sostituto di imposta, è tenuta ad **applicare il regime di tassazione separata** in sede di loro erogazione.

Nel caso in cui, tuttavia, i tre dipendenti intendano **beneficiare del regime speciale degli impatriati**, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti a **rivolgersi al competente ufficio territoriale che**, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, **riliquiderà l'imposta dovuta**, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla **formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti**.

In alternativa a tale procedura, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione oggetto di esame, ha chiarito che i tre dipendenti, qualora lo ritengano opportuno, in attesa di ricevere la sopra citata comunicazione, **possono presentare istanza di rimborso**, ai sensi dell'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#).

Con riferimento alle **somme superiori a euro 1.000.000**, invece, l'Agenzia delle entrate ha osservato che le stesse, dal momento che sono assoggettate alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni, **possono immediatamente beneficiare del regime degli impatriati**, con la conseguenza che la banca **può operare le ritenute in misura ridotta**, avendo a riferimento il

minor reddito imponibile previsto dall'agevolazione.

Risposte AI in materia di esportatore abituale e plafond

di **Mauro Muraca**

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

A norma dell'[articolo 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. 633/1972](#), gli operatori economici che effettuano frequenti operazioni con l'estero (c.d. **esportatori abituali**):

- **possono acquistare o importare beni e servizi** in genere inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa **senza applicazione dell'imposta, fatta eccezione per i fabbricati, le aree edificabili**, nonché beni e i servizi per i quali l'Iva è indetraibile;
- **nei limiti del "plafond" disponibile** (soglia monetaria riferita ai beni e servizi che possono essere acquistati e importati senza applicazione dell'IVA) **costituito dall'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili** (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) **registrate nell'anno solare precedente** (c.d. plafond fisso), ovvero **nei dodici mesi precedenti** (c.d. *plafond* mobile).

Gli esportatori abituali – che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva – devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate **una dichiarazione d'intento**, la quale può essere **trasmessa direttamente**, oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il *software* dedicato. Dall'altro lato, il fornitore **è tenuto a reperire i dati relativi alla dichiarazione d'intento a sé destinata**, all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, al fine di **effettuare la verifica della ricevuta di trasmissione e monitorare il plafond** dichiarato dall'esportatore abituale. Nella fattura emessa dal fornitore devono essere apposte le **indicazioni del titolo di inapplicabilità dell'Iva e relativa norma di riferimento** ([articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#)), oltre **agli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sulla tematica in rassegna; **riportiamo di seguito le principali risposte.**

chi può assumere la qualifica di esportatore abituale?

La qualifica di esportatore abituale può essere assunta da un soggetto che, nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, ha registrato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del complessivo volume d'affari... [1] [2] [3]

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

come si determina lo status di esportatore abituale?

Per determinare lo status di esportatore abituale, è necessario verificare se le operazioni non imponibili rilevanti ai fini del plafond superano il 10% del volume d'affari "rettificato" registrato nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti. Ecco i passaggi principali: 1. ****Calcolo del Numeratore****: Sommare le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond, che includono: - Esportazioni dirette, congiunte, in triangolazione e indirette. - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. - Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. - Operazioni con San Marino e lo Stato di Città del Vaticano. - Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali. - Cessioni intracomunitarie non imponibili. 2. ****Calcolo del Denominatore****: Determinare il volume d'affari "rettificato" dello stesso periodo, depurato delle cessioni di beni in transito, di quelle relative a beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni extra territoriali soggette all'obbligo di fatturazione. 3. ****Verifica della Percentuale****: Dividere il numeratore per il denominatore e verificare se il risultato è superiore al 10%. Se la percentuale ottenuta è superiore al 10%, il contribuente acquisisce lo status di esportatore abituale e può avvalersi del plafond per effettuare acquisti e importazioni di beni e servizi senza pagamento dell'imposta... [1] [2] [3]

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

come si determina il plafond dell'esportatore abituale?

Il plafond dell'esportatore abituale si determina in base all'ammontare delle operazioni non imponibili registrate nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). Le operazioni rilevanti per la formazione del plafond includono: - Esportazioni dirette, congiunte e in triangolazione. - Esportazioni indirette. - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. - Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. - Operazioni con San Marino e lo Stato di Città del Vaticano. - Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali. - Cessioni intracomunitarie non imponibili. Il calcolo del plafond si basa sul criterio della registrazione delle operazioni non imponibili, con alcune eccezioni per le fatture differite o anticipate... [1] [2]

come incidono le note di variazione nella determinazione del plafond?

Le note di variazione incidono sulla determinazione del plafond in diversi modi, a seconda del momento in cui vengono emesse: - ****Note di variazione in diminuzione****: - Se emesse (o non emesse) nello stesso anno dell'operazione principale, riducono il plafond disponibile relativo all'anno di registrazione dell'esportazione. - Se emesse l'anno successivo, non devono andare in diminuzione del plafond disponibile in tale anno successivo. Si può operare la variazione sul prospetto di utilizzo del plafond relativo all'anno di registrazione dell'esportazione. - Se emesse in anni ancora successivi a quello della registrazione dell'operazione principale, vanno comunque in diminuzione del plafond disponibile per l'anno in cui è stata effettuata l'operazione principale, essendo quindi possibile l'emergere per quell'anno di uno splafonamento. - ****Note di variazione in aumento****: - Se emesse nel corso dell'anno, vanno direttamente in aumento al plafond disponibile. - Se emesse l'anno successivo, non devono aumentare il plafond disponibile di quell'anno ma del precedente in cui ha avuto origine l'operazione principale. Se ne può tener conto con un'annotazione idonea nel prospetto di utilizzo del plafond. - Se emesse in epoche ancora successive, non possono aumentare il plafond disponibile negli anni in cui vengono registrate e, d'altra parte, non aumentano il plafond disponibile relativo all'anno in cui è stata effettuata l'operazione principale, perché tale plafond ormai è già stato utilizzato... [1] [2] [3]

per quali acquisti può essere utilizzato il plafond?

Il plafond può essere utilizzato per effettuare qualsiasi acquisto di beni e servizi e per le importazioni di qualsivoglia bene, con alcune eccezioni. Le principali esclusioni riguardano: - Fabbricati e aree edificabili. - Benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, con alcune eccezioni specifiche per determinate imprese di trasporto. Inoltre, non è possibile utilizzare il plafond per operazioni per le quali non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta... [1] [2] [3]

è possibile acquistare immobili utilizzando il plafond?

No, non è possibile acquistare immobili utilizzando il plafond. L'unica esclusione prevista riguarda i fabbricati e le aree edificabili. Questa esclusione si applica anche a modalità alternative di acquisizione di tali beni, come i contratti di appalto per la costruzione di un fabbricato o i leasing relativi all'acquisto di un fabbricato mediante contratto di appalto... [1] [2]

quale è la procedura per effettuare acquisti utilizzando il plafond?

Per effettuare acquisti utilizzando il plafond, l'esportatore abituale deve seguire una specifica procedura: 1. ****Redazione della Dichiarazione d'Intento****: - L'esportatore abituale deve redigere un apposito documento chiamato "dichiarazione (o lettera) d'intento", attraverso il quale richiede al proprio fornitore o alla dogana di non applicare l'imposta. 2. ****Invio Telematico****: - La dichiarazione d'intento deve essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate. 3. ****Ricezione della Ricevuta Telematica****: - Dopo l'invio, l'esportatore abituale riceve una ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento trasmessa. 4. ****Informazione al Fornitore****: - L'esportatore abituale deve informare il proprio fornitore dell'intenzione di avvalersi della dichiarazione d'intento. Non è più previsto l'obbligo di consegna fisica della dichiarazione d'intento al fornitore o alla dogana, in quanto il documento verrà messo a disposizione del fornitore nel proprio cassetto fiscale. 5. ****Indicazione in Fattura****: - Il fornitore deve indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento. Seguendo questi passaggi, l'esportatore abituale può effettuare acquisti di beni e servizi senza pagamento dell'imposta entro il limite del plafond disponibile... [1] [2] [3]

quali indicazioni il fornitore deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale?

Il fornitore, nella fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale, deve indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento. Questo adempimento è necessario per rispettare le prescrizioni e evitare sanzioni... [1] [2] [3]

Sulle fatture emesse nei confronti dell'esportatore abituale occorre pagare l'imposta di bollo da 2 euro?

Sì, le fatture emesse nei confronti dell'esportatore abituale devono scontare l'imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore a 77,47 euro... [1] [2] [3]

come si determina il plafond disponibile?

Il plafond disponibile si determina attraverso la compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA, che richiede di indicare, distintamente per mese, i dati relativi alle operazioni generatrici del plafond e al suo utilizzo. In particolare, è necessario fornire: - L'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle altre operazioni comunitarie utilizzabili all'inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta. - Gli acquisti e le importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell'imposta. Questi dati permettono di calcolare il plafond disponibile ad inizio mese e di monitorare gli acquisti e le importazioni effettuate con utilizzo del plafond durante il mese... [1] [2]

quali sono le regole di compilazione del quadro VC?

Il quadro VC della dichiarazione IVA è destinato agli esportatori abituali e operatori assimilati. Le regole di compilazione del quadro VC sono le seguenti: 1. ****Obiettivo****: Comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni rilevanti per verificare lo status di esportatore abituale, il plafond maturato e quello utilizzato. 2. ****Dati richiesti****: - Operazioni generatrici del plafond e il suo utilizzo, distintamente per mese. - Ammontare di riferimento delle esportazioni e delle altre operazioni comunitarie utilizzabili all'inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta. - Acquisti e importazioni effettuate in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza pagamento dell'imposta. 3. ****Suddivisione per mese****: - Acquisti interni e intracomunitari effettuati con utilizzo del plafond. - Importazioni effettuate con utilizzo del plafond. - Volume d'affari dell'anno di riferimento. - Esportazioni ed assimilate dell'anno di riferimento. - (Solo per chi usa il metodo mobile) Volume d'affari dell'anno precedente. - (Solo per chi usa il metodo mobile) Esportazioni e assimilate dell'anno precedente. 4. ****Dal 2011****: Gli esportatori abituali devono compilare i dati del quadro VC suddivisi per mese, indipendentemente dal metodo mensile o solare di determinazione del plafond. 5. ****Prospetto a richiesta dell'Amministrazione finanziaria****: - Plafond disponibile ad inizio mese. - Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond effettuati in quel mese. Queste informazioni permettono all'Amministrazione finanziaria di verificare la corretta gestione del plafond attraverso la dichiarazione annuale IVA o una richiesta specifica rivolta al contribuente...

[1] [2]

come devono essere compilate le dichiarazioni di intento?

Per compilare correttamente le dichiarazioni di intento, è necessario seguire questi passaggi: 1. ****Dichiarazione****: - Indicare l'anno di riferimento. - Specificare la tipologia di acquisti (prodotto o servizio). - Se la dichiarazione è per una sola operazione, indicare l'importo presunto dell'imponibile IVA. - Se la dichiarazione è per più operazioni, indicare l'importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'IVA. 2. ****Destinatario della dichiarazione****: - Indicare il destinatario della dichiarazione (Dogana o fornitore). - Per ciascun fornitore, indicare il codice fiscale, la partita IVA, e per le persone fisiche, il cognome, nome e sesso, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale. 3. ****Quadro A della dichiarazione di intento****: - Rigo A1: Barrare la casella corrispondente al metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile). - Rigo A2: Se è già stata presentata la dichiarazione annuale IVA, barrare la casella 1. Se non è stata ancora presentata, indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond, barrando almeno una delle caselle relative alle tipologie di operazioni (esportazioni, cessioni intracomunitarie, ecc.). 4. ****Impegno alla presentazione telematica****: - Riportare il codice fiscale dell'intermediario abilitato. - Indicare la data dell'impegno. - Firmare l'intermediario. 5. ****Trasmissione della dichiarazione di intento****: - Trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite Entratel o Fisconline, o tramite soggetti incaricati. - L'Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta telematica dell'avvenuta ricezione. 6. ****Eventi successivi alla presentazione****: - Rettificare in aumento o in diminuzione l'importo del plafond se necessario, producendo una nuova dichiarazione di intento o comunicando al fornitore eventuali modifiche. Seguendo questi passaggi, si può... [1]

cosa deve essere riportato nel frontespizio della dichiarazione di intento?

Il frontespizio del modello di dichiarazione di intento contiene, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, anche la seguente tipologia di dati: 1. ****Dati del dichiarante****: - Codice fiscale e partita IVA del dichiarante (esportatore abituale). - Per le persone fisiche: cognome, nome, sesso, data di nascita, Comune di nascita e sigla della Provincia (o solo stato di nascita per i soggetti nati all'estero). - Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale. 2. ****Dati del rappresentante firmatario della dichiarazione (se diverso dal dichiarante)****: - Codice fiscale, codice carica (presente nelle istruzioni relative alla dichiarazione annuale IVA), cognome, nome, sesso, data di nascita, Comune di nascita, sigla della Provincia. - Codice fiscale della società che presenta la dichiarazione per conto del dichiarante (ove ricorra il caso). 3. ****Recapiti****: - Recapiti telefonici e indirizzo e-mail del dichiarante (o del suo rappresentante), a cui l'Agenzia delle Entrate potrà inviare eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione di intento... [1]

quali sono gli eventi successivi alla presentazione di una lettera di intento

Successivamente alla redazione e trasmissione della dichiarazione di intento, l'esportatore abituale potrà: 1. ****Rettificare in aumento l'importo del plafond indicato****: - Se è stato sottovalutato l'ammontare degli acquisti da realizzare, è necessario produrre una nuova dichiarazione di intento, indicando l'ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare senza versamento dell'imposta. 2. ****Rettificare in diminuzione l'importo del plafond indicato o revocare la dichiarazione di intento emessa****: - Non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio dell'utilizzo del plafond rappresenta una facoltà e non un obbligo per il soggetto passivo. 3. ****Non avvalersi del plafond per alcune operazioni senza revocare integralmente la dichiarazione di intento****: - L'esportatore abituale può decidere se spendere o meno il plafond con riferimento a una specifica operazione d'acquisto. Non è prevista alcuna formalità per questa fattispecie, ma è opportuno comunicare al fornitore con mezzi che consentano di provare l'esistenza e la data della comunicazione (es. e-mail o PEC). In tutti i casi, è importante mantenere una comunicazione chiara e documentata con i fornitori per evitare malintesi e garantire la corretta applicazione delle esenzioni IVA... [1] [2]

come ci si comporta con la lettera di intento in presenza di operazioni straordinarie?

In presenza di operazioni straordinarie, come affitto d'azienda, conferimento, fusione o trasformazione, che possono determinare un trasferimento del plafond fra i soggetti coinvolti, occorre seguire queste indicazioni: 1. ****Segnalazione nel Quadro A****: - Barrare la casella 6 del rigo A2 per segnalare la partecipazione dell'esportatore abituale ad operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile. 2. ****Utilizzo del Plafond Trasferito****: - Se la società incorporante intende effettuare acquisti da fornitori verso i quali la società incorporata aveva già emesso una dichiarazione di intento senza aver esaurito il plafond indicato, si potrebbe sostenere che la società incorporante non sia tenuta a trasmettere una nuova dichiarazione d'intento per utilizzare il plafond trasferito. 3. ****Emissione di Nuova Dichiarazione di Intento****: - Tuttavia, per evitare incongruenze formali nei dati riportati nelle fatture emesse dai fornitori, è preferibile che la società incorporante emetta una nuova dichiarazione di intento. Seguendo queste linee guida, si può gestire correttamente la dichiarazione di intento in presenza di operazioni straordinarie... [1]



chi può trasmettere la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate?

La dichiarazione di intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Questo può essere fatto: - ****Direttamente dall'esportatore abituale****: se è abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). - ****Tramite soggetti incaricati****: come intermediari abilitati alla trasmissione telematica. Successivamente all'invio, l'Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta telematica dell'avvenuta ricezione... [1] [2]

ci sono controlli sulle dichiarazioni di intento trasmesse all'Agenzia delle entrate?

Sì, ci sono controlli sulle dichiarazioni di intento trasmesse all'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'Agenzia mette a disposizione dei fornitori le dichiarazioni di intento ricevute nel proprio "cassetto fiscale". Solo dopo aver riscontrato la lettera d'intento, il fornitore può emettere fattura recante il titolo di non imponibilità. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione... [1] [2] [3]